

A. OCCHINO, *Volontariato, diritto ed enti del terzo settore*, Milano, Vita e Pensiero, 2019, 108 pp.

Il volume di Antonella Occhino succede al già oramai diffuso *Volontariato, diritto e modelli organizzativi* del 2012 e si inserisce in un ideale processo di approfondimento ed aggiornamento dell'Autrice, in chiave di Teoria del diritto del lavoro, che involge la tendenziale frammentazione tipologica del lavoro subordinato opportunamente declinata secondo una lettura costituzionalmente orientata, che ha visto precedentemente sondare il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) in un'opera collettanea (*Eguaglianza*, 2014) ed una riedizione del saggio di Mario Napoli, *Contratto e rapporti di lavoro, oggi* (2017) davanti ad uno iato sempre più profondo in termini concettuali tra lavoro subordinato in contesti produttivi e prestazione occasionale continuativa, pubblicati sempre per i tipi di Vita e Pensiero. Anche in quest'occasione, come fu per il testo del 2012, si adotta una prospettiva bipartita volta ad inquadrare dapprima il tipo sociale "volontario" in tipo normativo per poi portarsi ad osservare criticamente il contesto organizzativo all'interno del quale questo si inserisce: una bipartizione però, che a dispetto della formale presentazione nel testo, si distribuisce sapientemente nella trama dei suoi paragrafi con opportuni rinvii e richiami all'uso.

Relativamente alla prima, si principia secondo un approccio volto alla «fase della qualificazione della fattispecie» nonché a quella «della produzione degli effetti, in relazione alla individuazione coerente dell'intensità dei vincoli» coerentemente ad un'epistemologia di orientamento hartiano incentrata sul bisogno come criterio per una teoria dei diritti, associato ad un'ermeneutica della Costituzione *principle-oriented* che evolve dalla necessaria ambiguità (polisemia) dei suoi principi fondamentali a vocazione spiccatamente sociale (artt. 2 e 3 Cost.) tanto con riferimento all'informalità nell'esercizio della singola libertà personale quanto alla formale afferenza ad un ente del Terzo settore «in coerenza con il pensiero di chi ha ricostruito il diritto soggettivo come tecnica normativa di risposta ai bisogni dei consociati» all'interno di un sistema di valori (e di diritti che essi racchiudono) fondato insieme sulla libertà e sulla solidarietà, ed incentrato sul paradigma dell'attuazione dei diritti sociali.

Dunque, risulta fondamentale anzitutto un'indagine teorico-sistematica sulle forme (individuale-bilaterale/organizzata-trilaterale), sulla natura (gratuita e spontanea con finalità altruistica nonché orientata al perseguimento di interessi diffusi o collettivi) e sulla ripetizione del *facere*

(episodica/costante) che connota il comportamento del volontario; se, come indica l'Autrice, il lavoro si definisce come «una attività umana utile» quello del volontario «rientra nel concetto di lavoro, che viene però messo in atto con spontaneità, e non per obbligo». Ciò al fine di ricostruirne problematicamente lo *status* rispetto alle persone destinatarie dei beni e servizi offerti. Pertanto, una prima necessaria qualificazione deve passare per la riconduzione dell'attività del volontario secondo le tipizzazioni contrattuali (es. art. 2222 cod. civ.) ovvero innominate (*ex art.* 1322 cod. civ.) per la meritevolezza degli interessi, ovvero ancora segnatamente per l'art. 2094 cod. civ. e la conseguente presunzione relativa di onerosità (nonché i relativi effetti sul piano delle tutele), a cui la giurisprudenza e la dottrina hanno dedicato numerose riflessioni, dall'Autrice compiutamente proposte. Tralasciando echi di sussunzione alla categoria delle obbligazioni naturali (art. 2034 cod. civ.) è sulla riconduzione al modello dell'obbligazione senza prestazione ossia «obbligazione di protezione non allineata (né accessoria) a cui corrisponde una responsabilità contrattuale [...] per violazione della relazione» che si permette anzitutto una qualificazione della giuridicità del rapporto rilevando la tutela dell'affidamento dei terzi e dei corrispettivi vincoli protettivi e finalmente veicolando tale rapporto nell'alveo delle obbligazioni *ex lege* (ossia dalla legislazione speciale ovvero dalla clausola di buona fede), indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto associativo.

Sistematicamente, come rileva l'Autrice, questa complessiva ricostruzione del modello del tipo normativo “volontario”, non può non leggersi sotto il presupposto dell'eguaglianza di cui all'art. 3 della Carta costituzionale che riflette il prisma dell'art. 2 Cost., inteso come punto di giunzione tra libera realizzazione della personalità di ciascun componente della comunità sociale (spontaneità) e condivisione delle responsabilità collettive in un sistema di *welfare mix* (solidarietà e sussidiarietà, *ex art.* 118, comma 4, Cost.). È proprio sulla legislazione speciale (non solo di matrice statale) che l'Autrice sofferma lo sguardo, approntando una disamina che a partire dalla legge quadro sul volontariato (l. n. 266 del 1991) si estende alle fattispecie organizzate (ONLUS, INLUS) nel contesto associativo del «cd. privato sociale per lo svolgimento di attività di interesse generale». In particolare, è nell'attenzione all'aspetto di produzione di beni e servizi sul mercato, anche se non a scopo di lucro, a cui si connette il risparmio di gestione di tali “enti privilegiati” che si svolge una necessaria riflessione sulla loro compatibilità con il principio di libera concorrenza ed il diritto antitrust, specialmente se condotte in forma di impresa.

Ciò che però si innova rispetto alla precedente edizione del 2012 e che ha meritato un'opportuna attenzione sull'oggetto (nonché una conseguente enfasi nello stesso titolo del volume) è l'avvento della legge delega n. 106 del 2016 e dei correlativi decreti delegati (d.lgs. nn. 112 e 117 del 2017) con cui il legislatore, finalmente, ha provveduto a consegnare al Governo, principi e criteri direttivi per un'armonizzazione e coordinamento delle discipline particolari verso una «definizione e [...] tutela unitaria del “volontario” che opera all'interno di una struttura organizzata» secondo i principi costituzionali di «partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo» (art. 2 l. n. 106 del 2016). Ciò, mediante l'adozione del Codice del Terzo Settore che ha avuto il merito di razionalizzare ed unificare l'intera normativa del non-profit, delineando l'ontologia degli enti del Terzo settore (ETS) ed istituendone il relativo registro unico nazionale verso cui sono confluiti proprio i modelli organizzativi associativi e cooperativi precedenti alla riforma, accomunati dal perseguire, «senza scopo di lucro [...] attività di interesse generale» o sociali. Specificamente, poi, il d.lgs n. 112 del 2017 ha rivisto integralmente la disciplina dell'impresa sociale (INLUS), tale da includere di diritto «le cooperative sociali e i loro consorzi». Dall'intero articolato del Codice, emergono infine, gli artt. 17-19, volti a ridefinire lo *status* del volontario, confermando finalmente *ex lege* l'incompatibilità tra gratuità e subordinazione/autonomia (art. 17, comma 5) e statuendo una specifica predilezione per una promozione e riconoscimento della cultura del volontariato nella pluralità dei contesti sociali.

A dispetto delle dimensioni davvero ridotte (86 pagine effettive), il testo si presenta assai denso di spunti teorici e dettagli giurisprudenziali mentre lo stile piano, che non può non dotarsi del necessario tecnicismo giuridico, è impreziosito da una complessiva chiarezza concettuale e di prospettiva, costituendo così un imprescindibile strumento di aggiornamento e di formazione giuridica non solo per i cultori delle discipline giuslavoristiche, ma per tutti coloro che quotidianamente concorrono a realizzare quel «sentimento comune dei *cives* rispetto ai principi ultimi del vivere sociale [...] in eco a quel valore fondativo della Costituzione che rimane la dignità della persona umana».

FRANCESCO CAVINATO